

telefono  
fax  
e-mail  
web

via Dogana 16  
6501 Bellinzona

+41 91 814 40 02  
+41 91 814 44 46  
dss-umc@hsn.ti.ch  
www.ti.ch/med

Repubblica e Cantone Ticino  
Dipartimento della sanità e della socialità  
Divisione della salute pubblica  
**Ufficio del medico cantonale**

**Amministrazione cantonale, 6501 Bellinzona**

A medici, dentisti, chiropratici,  
farmacisti, levatrici, psicologi,  
infermieri, fisioterapisti, ergoterapisti,  
dietisti, optometristi e osteopati (per il  
tramite dei loro ordini o delle loro  
associazioni di categoria)



Bellinzona 15 dicembre 2025

Ns. riferimento Info med – Diritto sanitario

## **Svincolo dal segreto professionale: nuovo formulario valido dal 1.01.2026**

Gentili signore, egregi signori,

il **segreto professionale (segreto medico)** rappresenta uno dei pilastri fondamentali della professione sanitaria. È un dovere deontologico, ma anche un **obbligo giuridico** sancito dall'art. 321 del Codice penale svizzero e radicato nei diritti costituzionali della protezione della sfera privata (art. 13 della Costituzione Federale e art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo).

Il segreto professionale **garantisce che i pazienti possano affidarsi a un operatore sanitario** senza timore, sapendo che quanto condividono resterà riservato anche dopo la loro morte nei confronti degli eredi e dei familiari, a tutela della volontà del paziente e del rapporto di fiducia instaurato con il medico; non da ultimo a tutela della salute pubblica.

La divulgazione dei dati sanitari *post-mortem* non costituisce la regola: essa è ammessa unicamente **in casi specifici**, qualora sussista un interesse privato o pubblico **preponderante**, debitamente motivato, limitato nel tempo e nell'oggetto e previa autorizzazione scritta dell'autorità competente. Negli ultimi anni si osserva tuttavia un marcato aumento delle richieste di svincolo, dovuto sia a una maggiore pressione da parte dei familiari, sia a una crescente tendenza a valutare in modo meno rigoroso l'opportunità di presentare tali istanze.

La giurisprudenza recente del Tribunale federale<sup>1</sup> insiste invece sulla necessità di una rigorosa ponderazione degli interessi in gioco, mettendo in guardia contro interpretazioni estensive che rischiano di erodere progressivamente la portata del segreto professionale. Tale fenomeno potrebbe condurre a un **progressivo svuotamento di questo principio, minando la fiducia tra operatore sanitario e paziente e compromettendo l'integrità del sistema sanitario.**

Per rinforzare il principio del segreto professionale e per guidare una riflessione attenta sulla legittimità della richiesta di svincolo, il nuovo formulario "Svincolo dal segreto professionale per pazienti deceduti" è stato modificato e ampliato (vedi allegato), in particolare con l'inserimento del punto F dedicato alla "**Valutazione della richiesta e preavviso**".

<sup>1</sup> BGE 147 I 354 (2021)

TF 2C\_657/2018 (18 marzo 2021)

TF 2C\_37/2018 (15 agosto 2018)

La valutazione, da presentare in forma scritta e da allegare al nuovo formulario, deve essere redatta e strutturata seguendo **tre PAROLE CHIAVE:**

MOTIVAZIONE	RISPETTO	DISPOSIZIONI
-------------	----------	--------------

### 1) MOTIVAZIONE della richiesta

- Quali sono le ragioni addotte dai parenti o da terzi per accedere alle informazioni?
- Quale beneficio deriverebbe dalla comunicazione di tali informazioni?
- Esiste un interesse privato o pubblico da tutelare?

La comunicazione deve essere giustificata in modo adeguato e riguardare esclusivamente le informazioni necessarie. Non è ammesso uno svincolo generale e illimitato. Una generica richiesta di conservazione della cartella per motivi affettivi o commemorativi non è ammissibile.

### 2) RISPETTO della dignità del paziente

- Le informazioni richieste offendono o potrebbero offendere la dignità, la memoria o la volontà del paziente?
- Sono presenti situazioni delicate, come patologie stigmatizzanti o relazioni conflittuali tra il richiedente e il paziente? O verso altri membri della famiglia o cerchia di conoscenti?

Un'analisi attenta deve garantire che la comunicazione non violi il rispetto dovuto al paziente defunto.

### 3) DISPOSIZIONI del paziente

- Il paziente ha lasciato istruzioni specifiche riguardanti la divulgazione dei propri dati sanitari dopo la morte?
- Esiste una volontà chiaramente espressa dal paziente di non comunicare determinate informazioni a specifiche persone?

La valutazione deve rispettare integralmente le disposizioni lasciate dal paziente, garantendo che i suoi desideri siano pienamente tutelati anche dopo il decesso.

**Occorre ribadire che la valutazione spetta esclusivamente all'operatore sanitario, in quanto unico soggetto vincolato al segreto professionale.** Solo lui può decidere se presentare una richiesta di svincolo e, in tal caso, a quali condizioni. Per farlo, deve basarsi sia sulle informazioni contenute nella cartella clinica, sia sulla propria conoscenza personale del paziente.

Inoltre, nella valutazione scritta, **l'operatore sanitario esprime il proprio preavviso** favorevole se la comunicazione e/o la consegna delle informazioni richieste, limitata agli scopi indicati, rispetta il principio di proporzionalità e non lede le volontà, la memoria o la dignità del paziente deceduto. In caso contrario, l'operatore sanitario formula un preavviso negativo. In assenza di elementi giustificativi adeguati, **il medico ha anche l'opzione di rifiutare direttamente ogni richiesta ritenuta illegittima**, per la quale il preavviso non potrebbe che essere negativo, e di

non procedere con la richiesta di svincolo; la procedura può infatti prendere unicamente avvio su istanza scritta del detentore del segreto<sup>2</sup>.

Dopo aver compilato il formulario, redatto la valutazione ed espresso il preavviso, può essere fatta istanza di svincolo dal segreto professionale, conformemente all'art. 20 della Legge sanitaria, al Medico cantonale. Solo in presenza della documentazione completa, il Medico cantonale potrà procedere a una ponderazione attenta e accurata degli interessi in gioco ed emettere una decisione di svincolo, opportunamente circoscritta nel tempo e nell'oggetto.

La documentazione firmata è da inviare per posta all'Ufficio del medico cantonale, Via Dogana 16, 6500 Bellinzona o tramite mail securizzata a [dss-umc@hsn.ti.ch](mailto:dss-umc@hsn.ti.ch).

È possibile scaricare il nuovo formulario per la richiesta dello "Svincolo dal segreto professionale per pazienti deceduti" da <https://www4.ti.ch/dss/dsp/umc/sportello/documenti-e-formulari>.

Vi ringrazio già si d'ora per l'attenzione che apporterete a questo delicato tema. La fiducia è infatti un pilastro del rapporto tra operatori sanitari e pazienti, che è fondamentale continuare a tutelare.

A disposizione in caso di domande, porgo i miei più cordiali saluti.

Il Medico cantonale

Giorgio Merlani

Allegato:

- Formulario per la richiesta dello "Svincolo dal segreto professionale per pazienti deceduti"

Copia a:

- Direzioni strutture sanitarie
- Direzioni sanitarie CpA (per il tramite di Adicasi)
- Direzioni sanitarie Servizi di assistenza e cure a domicilio pubblici e privati (per il tramite della signora Lavagetti per i SACD privati e signora Sablonier per i SACD pubblici)
- Farmacista cantonale

<sup>2</sup> Legge Sanitaria, art. 20 cpv. 3 "L'operatore sanitario è liberato dal segreto professionale con il consenso del paziente o per decisione del Medico cantonale. Quest'ultimo si pronuncia solo su richiesta scritta del detentore del segreto e dopo aver sentito il paziente interessato."